

**Cass. Pen., Sez. V, 20 Gennaio 2017, n. 2739.**

***Omissis***

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1 - Con ordinanza del 13 maggio 2016 il Tribunale di Bari, sezione per il riesame, annullava l'ordinanza del 13 aprile 2016 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di L.I., in relazione ai soli capi B e C della rubrica, confermandola, invece, in riferimento ai capi E ed F.

Il ricorso è stato promosso dalla sola pubblica accusa e riguarda, quindi, i soli capi B e C. L'annullamento disposto dal Tribunale derivava dal fatto che, al capo A, era stato ascritto all'indagata il delitto previsto dalla L. n. 475 del 1925, art. 2, che doveva considerarsi norma speciale rispetto ai falsi contestati ai successivi capi B e C.

Così, i delitti oggetto di disamina sono i seguenti:

- al capo A, il reato previsto dagli artt. 81 e 110 c.p., L. n. 475 del 1925, artt. 1 e 2, per avere la L. concorso nel procurare ad alcuni candidati che stavano sostenendo le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (a Bari, nella sessione 2014/2015) elaborati altrui, che venivano redatti (in base alle tracce comunicate dai medesimi candidati tramite telefono cellulare) all'esterno dell'aula, da un "gruppo di lavoro" di cui ella faceva parte; ciò facendo a fini di lucro;

la misura cautelare non comprendeva tale reato, non consentendolo i limiti edittali;

- ai capi B e C, i delitti di falso, rispettivamente consumato e tentato, contestati ai sensi degli artt. 110, 81 (e 56), 48 e 479 c.p., per avere indotto, o tentato di indurre, in errore i componenti della commissione esaminatrice, nel primo caso in riferimento all'unica candidata che aveva ottenuto l'abilitazione, e, nei residui casi, in relazione ai candidati che non avevano conseguito il titolo;

in relazione a tali reati, si è detto, l'ordinanza è stata annullata dal Tribunale per il riesame che ha considerato il delitto sub A norma speciale rispetto ai falsi comuni qui contestati, rilevando che la L. n. 475 del 1925, artt. 1 e 2, prevedendo entrambi l'ipotesi aggravata del conseguimento dell'abilitazione, finivano per ricomprendere e punire l'intera condotta consumata dall'indagata, ivi compresi gli esiti successivi ed ultimi e, quindi, i falsi ideologici per induzione contestati ai capi B e C in relazione ai verbali attestanti il superamento dell'esame.

2 - Avverso l'indicata ordinanza propone ricorso la pubblica accusa.

2 - 1 - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari deduce, con unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 15, 56, 48, 479 c.p., per avere ritenuto, il Tribunale per il riesame, le norme previste dalla legge del 1925 speciali rispetto alle ipotesi di falso comune contestate ai capi B e C.

La pubblica accusa illustrava il quadro indiziario dal quale era emerso che alcuni dei candidati presenti nell'aula ove si stavano svolgendo le prove scritte dell'esame per l'abilitazione alla professione forense, nel dicembre 2014 (in (OMISSIS)), avevano ottenuto dall'esterno, grazie anche alla L., degli elaborati, che avevano poi consegnato come da loro composti.

Era inoltre emerso il fine di lucro, avendo uno dei complici, L.A. (madre dell'indagata), ricevuto delle somme di denaro a titolo di compenso per il servizio prestato.

Così, a tutti gli indagati (i candidati e coloro che li avevano aiutati), venivano ascritti i delitti previsti dalla L. n. 475 del 1925, artt. 1 e 2, per avere rispettivamente presentato e procurato elaborati altrui.

Venivano inoltre contestati i delitti di falso ideologico per induzione consumato (nel caso di l.d.g. che aveva superato la prova ed ottenuto l'abilitazione) e tentato (rispetto ai candidati che non avevano ottenuto l'abilitazione), posto che la loro condotta aveva indotto (o tentato di indurre) i pubblici ufficiali esaminatori ad attestare il superamento della prova ed il conseguimento dell'abilitazione sul falso presupposto del regolare svolgimento delle prime due prove scritte (si era interrotto il complessivo disegno criminoso nel corso della terza prova, impedendo la consegna ai candidati degli elaborati provenienti dall'esterno).

Tutto ciò premesso, il ricorrente pubblico ministero affermava che i delitti di falso comune, contestati ai capi B e C, non potevano considerarsi assorbiti dalle previsioni contenute nelle norme speciali, rubricate al capo A, in considerazione del diverso oggetto di tutela: le disposizioni della L. n. 475 del 1925, sono, infatti, preposte a garantire la genuinità e la correttezza dello svolgimento delle prove di esame, mentre le disposizioni del codice penale sono volte a tutelare la corrispondenza al vero degli atti pubblici, anche in relazione ai loro imprescindibili presupposti di fatto.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è infondato.

1 - La ricostruzione del fatto non è oggetto di contestazione.

Alcuni candidati all'esame di abilitazione per la professione di avvocato si erano accordati, perlomeno con La.An., per ricevere, all'interno dell'aula ove si sarebbero svolte le prove scritte, nel dicembre 2014, degli elaborati formati all'esterno, da soggetti ovviamente professionalmente attrezzati (componevano il gruppo almeno due legali, il cugino della L., avv. C., ed uno dei componenti della commissione di esame).

Nei giorni fissati per le prove, i candidati, dall'interno dell'aula, avevano trasmesso alla La., tramite "whatsapp" (un noto social network attivabile con il telefono cellulare), le tracce dei temi. I temi erano stati redatti da un "gruppo di lavoro" presente nell'abitazione dell'Avv. C.. La consegna degli elaborati agli esaminandi era avvenuta grazie alla complicità di un segretario della commissione.

Così si erano svolte le prime due prove, in relazione alle quali, quindi, i candidati interessati avevano presentato elaborati non propri. In occasione della terza prova gli inquirenti erano intervenuti, bloccando la consegna dei temi ai candidati, sequestrandoli al segretario della commissione.

All'esito delle ulteriori indagini (la verifica dei contatti telefonici e la comparazione degli elaborati) erano stati individuati i candidati che si erano avvalsi dell'aiuto esterno della La., della L., del C. e degli altri loro complici.

2 - Tutto ciò premesso in fatto occorre ora verificare quali delitti, fra quelli contestati, possono ascrivere all'indagata L.I. ed in particolare se la sua condotta rientri, intera, nella previsione delle norme speciali indicate al capo A o se residuino aspetti che consentano o impongano di configurare anche le fattispecie ulteriori descritte ai capi B e C.

Al capo A, le sono stati ascritti, in concorso con altri, i delitti previsti dalla L. 19 aprile 1925, n. 475, artt. 1 e 2, (risulta peraltro evidente, alla luce della lettera delle norme, che l'art. 1, punisce la condotta dei candidati all'esame, mentre l'art. 2, sanziona quella dei loro complici, e fra questi della L.).

L'art. 1, così recita:

"Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come proprii, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito."

L'art. 2, è del seguente tenore:

"Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli scopi di cui all'articolo precedente, è punito a norma della prima parte dello articolo stesso.

E' punito a termine del capoverso del detto articolo se l'aspirante consegua l'intento.

In ogni caso la pena è aumentata da un terzo alla metà se concorra il fine di lucro; e se concorra anche l'abitualità, la pena è della reclusione da uno a tre anni."

3 - Venendo così al confronto fra la lettera dei due articoli e la condotta concreta consumata dagli indagati se ne deduce che le norme in questione

coprono l'intero spettro dell'azione posta in essere dagli indagati fino ai suoi ultimi effetti ed esiti. Posto che, come aveva già osservato il Tribunale per il riesame, in entrambi i casi (sia, quindi, per i candidati che si sono avvalsi di elaborati altrui, sia per chi glieli ha procurati), si prevede come aggravante della condotta il conseguimento dell'intento e, quindi, il positivo superamento della prova di esame con l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

4 - Se ne deduce che non residua spazio alcuno per l'applicazione delle norme relative al falso ideologico per induzione ipotizzate, nei capi B e C, in riferimento proprio al medesimo esito finale della prova d'esame, come attestato nel relativo verbale. Sempre che, come nel caso di specie, l'unica falsità che inficia l'atto pubblico sia quella derivante dalle condotte contemplate nei primi due articoli della L. n. 475 del 1925.

Deve pertanto concludersi per l'applicabilità, nella presente fattispecie, del solo disposto della L. n. 475 del 1925, artt. 1 e 2.

5 - Del resto se le norme speciali non esaurissero il disvalore penale della condotta di consegna, in sede di esame, di elaborati non propri fino all'esito finale del conseguimento dell'abilitazione, si potrebbero configurare anche ulteriori falsi ideologici per induzione, sempre compiuti nel corso della valutazione del candidato, ad esempio nell'attribuzione delle votazioni per i tre compiti consegnati e nella ammissione (o anche non ammissione, ipotizzando il tentativo) alle prove orali, così moltiplicando la risposta sanzionatoria alla condotta tutta, invece, ricompresa nelle norme speciali.

6 - Della specialità delle norme della L. n. 475 del 1925, rispetto alle disposizioni del codice penale, se ne trae conferma anche da una precedente pronuncia di questa Corte che, seppure non esattamente in termini (ma non risultano precedenti in termini), ha comunque affermato che le stesse esauriscono la risposta sanzionatoria per chi abbia presentato (o procurato) lavori non propri in sede di esame, superando, così, la prova.

Nella pronuncia della Sezione prima, n. 1209 del 02/05/1989, Rv. 181459, infatti, si è affermata la specialità delle ipotesi criminose previste dagli artt. 1 e 2 della legge 19 aprile n. n. 475 rispetto al delitto di truffa tentata proprio perchè tali norme prevedono l'ipotesi aggravata quando l'intento, il superamento del concorso (o dell'esame), venga conseguito.

Vi sono, poi, due precedenti pronunce di questa Corte che, solo apparentemente, sembrano contrastare la conclusione della specialità delle norme previste dalla L. n. 475 del 1925, (e finiscono, invece, per confermarla) e sono le seguenti:

- nella sentenza Sez. 5, n. 4726 del 15/04/1986, Saracino, Rv. 172930 si afferma il concorso fra le ipotesi previste dalla legge speciale ed il falso contemplato nell'art. 495 c.p., perchè le prime non esaurivano il disvalore penale della condotta in quanto la presentazione di un elaborato non proprio si

era realizzata anche con la falsa dichiarazione sull'identità della propria persona (l'imputato si era attribuito l'identità di un altro concorrente);  
ma è del tutto evidente che, nella fattispecie concreta sottostante alla ricordata decisione, si era consumato un ulteriore falso nel corso dello svolgimento della prova, non coincidente con la condotta descritta dalle norme della L. n. 475 del 1925, posto che si era anche mentito sull'identità del candidato, in tal modo (e solo in tale modo) giustificandosi il concorso con il falso comune previsto dall'art. 495 c.p.;

- nella sentenza Sez. 6, n. 37240 del 11/07/2014, Caruso, Rv. 260332, si afferma che sono ideologicamente falsi il verbale di laurea e lo stesso diploma quando gli stessi sono stati formati sulla base di documenti concernenti gli esami di profitto anch'essi viziati da falsità materiale o ideologica;

un caso, quindi, che sembra simile all'odierna fattispecie concreta, tanto da essere citato nel ricorso della pubblica accusa, ma che, al contrario, è del tutto inconferente posto che le attestazioni del superamento degli esami di profitto erano false in quanto gli stessi non erano mai stati sostenuti e non si versava, pertanto, nell'ipotesi del superamento della prova mediante la presentazione di elaborati non propri; in altri termini non si era neppure prospettato il concorso fra il ritenuto falso ideologico degli esiti parziali e dell'esito finale con le ipotesi previste dalla L. n. 475 del 1925, artt. 1 e 2.

7 - Si deve pertanto concludere che "le ipotesi criminose previste dalla L. 19 aprile 1925, n. 475, artt. 1 e 2, quando la condotta si esaurisca nella presentazione (e nella predisposizione) dei lavori non propri sono da ritenersi speciali rispetto alle ipotesi di falso ideologico per induzione attinenti alla formazione dei successivi atti pubblici, posto che i delitti in questione prevedono, come ipotesi aggravata, che l'aspirante consegua l'intento (del superamento dell'esame o del concorso)".

La specialità delle norme indicate esaurisce ogni altra argomentazione della pubblica accusa sulla possibilità di qualificare come falso per induzione la concreta condotta tenuta dall'indagata.

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017